Prof. VITTORIO POLACCO
della Università di Padova

L'UNICITÀ DI STIRPE

IN RAPPORTO

AL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE

STUDIO DI DIRITTO CIVILE ITALIANO

TORINO
FRATELLI BOCCA, EDITORI
Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA Corso, 216 — MILANO Corso Vitt. Eman., 21 — FIRENZE Via Cerretani, 8

1898

1. — È opinione piuttosto diffusa fra i nostri civilisti che si faccia luogo al diritto di rappresentazione nella successione legittima non solo quando vi siano più stirpi, ma anche se i chiamati all'eredità, tutti pari in grado verso il defunto, appartengano ad un' unica stirpe. Ragioni varie li muovono a così decidere. C'è chi afferma tale principio in sè e per sè, e non in vista di una determinata risultanza pratica più plausibile di quella cui condurrebbe l'opposto avviso. Così, per esempio, il Chironi, che sembra vi ravvisi un naturale portato del nostro sistema successorio, ragionando *a contrariis* dall'art. 947, in cui si legge che, se il rinunciante all'eredità è il *solo erede nel suo grado*, sottentrano i figli per diritto proprio: se dunque quell'unico successibile manchi per causa diversa dalla rinuncia, i figli suoi sottentreranno per rappresentazione.[1] Altri invece sembrano indotti a quell'affermazione più che altro dall' intento di evitare in taluni casi speciali delle soluzioni reputate ingiuste e tuttavia inevitabili ove si ammettesse che la successione ha luogo per diritto proprio. Così il Melucci ed il Losana hanno presente il caso in cui ricorra l'istituto dell'imputazione alla legittima, disciplinato dall'art. 1026 del Codice civile. Il *figlio unico* dell'ereditando gli è premorto lasciando a sua volta dei figli: orbene, si dirà che questi succedono all'avo per rappresen-

[1] Chironi, *Istituzioni di Diritto civile italiano,* Vol. II (Torino, Bocca, 1889) § 440, pag. 350.

tazione e non *iure proprio,* altrimenti si giungerebbe all' ingiusta conseguenza ch'essi non abbiano l'obbligo di imputare alla legittima le liberalità state fatte al loro genitore.[1] D'altra parte il Pacifici-Mazzoni si propone la questione in vista del caso che coi discendenti legittimi concorrano figli naturali e coniuge dell'ereditando. Allora i figli naturali e il coniuge conseguiranno meno o più secondochè quei discendenti succedano per diritto proprio o per rappresentazione. Essendo infatti la loro quota commisurata al numero dei legittimi coi quali concorrono (art. 744 e 753), nel primo caso i discendenti conteranno per tanti quanti sono, nel secondo per quell'uno che rappresentano. Ciò posto, il Mazzoni risolve il quesito nel senso della rappresentazione, perchè il coniuge o i figli naturali non siano danneggiati contrariamente alla presunta volontà dell'ereditando ed all'equità.[2] Invece il Ricci indica come regola che " il diritto di " rappresentazione presuppone la esistenza di più linee, perchè, se " una sola linea esista, quelli che nella medesima si trovano più " prossimi al *de cuius* succedono per ragion propria, non per rap" presentazione ".[3] Ma poi, figurando anch'egli l' ipotesi di consuccessione con figli naturali o col coniuge, sostiene, al pari del Mazzoni, che in tal caso i nipoti *ex filio* vengono per vera e propria rappresentazione, dovendosi considerare come altre linee il coniuge o i figli naturali, che sarebbero pure concorsi col figlio legittimo predefunto. Va bene che la premorienza di costui all'ereditando non debba nuocere ai discendenti suoi, ma nemmeno è giusto che se ne debbano essi avvantaggiare.[4]

2. — Io reputo che il genuino concetto di rappresentazione sia stato più o meno travisato dai predetti autori. Essenziale

[1] MELUCCI, *Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni,* Vol. II (Torino, Unione, 1880), n. 322, pag. 41[illegible]20; LOSANA, *Delle successioni legittime,* in *Digesto italiano,* Vol. XXII, [illegible]te III (Torino, Unione, 1889-97), n. 75, pag. 516.

[2] PACIFICI-MAZZONI, *Codice civile italiano commentato,* Vol. V *(Trattato delle successioni,* Vol. I) (Firenze, Cammelli, 1876), n. 53, pag. 106-107 e *Istit. di Dir. civ. it.,* Vol. VI (3ª ediz., Firenze, Cammelli, 1889) n. 19, pag. 23-24, nota 4.

[3] RICCI, *Corso teorico-pratico di Diritto civile,* Vol. III (2ª ediz., Torino, Unione, 1893), n. 35, pag. 61.

[4] *Ibid.*

ad esso è il presupposto della *pluralità di stirpi,* e dove essa manchi non si potrà parlare di rappresentazione che in un senso improprio, figurato e quasi direi volgare. Ciò mi propongo di dimostrare in omaggio, se non altro, a quella esattezza della terminologia giuridica, che suol rispecchiare la precisione dei concetti. Degli autori citati solo il Ricci avrebbe dunque colpito giusto quanto alla massima: senonchè egli non si è curato di provare la sua asserzione, e inoltre ha formulata la massima stessa in modo del tutto inesatto parlando di pluralità di *linee* anzichè di *stirpi,* certo perchè dominato dall'idea di farvi rientrare il caso di consuccessione con figli naturali o col coniuge. La dimostrazione che imprendo poggia sulla storia della rappresentazione ereditaria, sul fine al quale è diretta, e sul modo onde la si trova disciplinata in più luoghi del Codice.

3. — È noto che l'espressione *diritto di rappresentazione* non è fontale: sorse, senza che si possa precisar quando, [1] nella dottrina intermedia, e fu causa di molti traviamenti per l'idea, fattasi strada con essa, che il diritto successorio del rappresentante derivi dalla persona del rappresentato, anzichè dalla legge.[2] Non si tratta in sostanza e sin dalla prima origine storica che di un espediente diretto ad evitare ingiuste esclusioni o ingiuste ripartizioni di un'eredità, quali sarebbero derivate dall'applicazione rigida del principio che fonda la vocazione ereditaria semplicemente sulla prossimità del grado. E però già nel Diritto antegiustinianeo si configurava il caso di pluralità di stirpi,[3] ch'è pur sempre quello tenuto presente in ordine al nostro argomento da Giustiniano, sia nella Novela 118 Cap. 1 e 3, sia nella Novella 127. Onde Giustiniano stesso potè scrivere a questo pro-

[1] Cfr. Büchel, *Streitfragen aus Novelle 118* (Marburg, Elvert, 1839), pag. 218, nota 1.

[2] Cfr., fra tanti, Büchel, *op. cit.*, pag. 217 e segg.; Tewes, *System des Erbrechts nach heut. röm. Recht,* I Abth. (Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1863), pag. 86 e seg.; Kohler, *Zwei Studien über das sogenannte Repräsentationsrecht* nei suoi *Gesammelte Abhandlungen* (Mannheim, Bensheimer, 1883, pag. 367-421), specialmente nel primo studio (pag. 367-401); De Crescenzio, v.° *Successione (Diritto romano)* in *Digesto italiano,* Vol. XXII, parte III (Torino, Unione, 1889-97), nn. 67-69, pag. 28-30.

[3] Ulp., *Fragm.*, XXVI, 2; Gai., *Comm.*, III, 8; Paul., *Sent.*, IV, 8, § 9.

posito "*quam successionem* ***in stirpes*** *antiquitas vocavit*".[1] E ciò è naturale. Nel caso, ad esempio, che successibili fossero i figli di un unico figlio premorto, non c'era bisogno di ricorrere ad alcun espediente legislativo nè per la loro vocazione nè all'effetto di un giusto riparto, derivando e l'una e l'altro dal principio fondamentale predetto della prossimità del grado (combinato con la preminenza della linea discendentale sulle altre). Dice bene dunque il De Crescenzio: "Se per diritto di rappresen-"tanza si voglia intendere la sola *successio in stirpes,* la si chia-"mi pure così, sebbene il vocabolo non è proprio e può generare "una quantità di equivoci".[2]

Che più? Nella stessa dottrina, alla quale è dovuta, come dicemmo, la poco felice espressione di *ius repraesentationis,* tanto se ne considerava come presupposto la pluralità di stirpi, da trovarsene non di rado limitato il concetto al solo caso di disparità di gradi fra i varî successibili. Da più d'uno cioè la troviamo definita con riguardo alla funzione, certo importantissima, ma non unica, di rendere possibile la consuccessione dei più remoti, formanti parte di una stirpe, assieme ai prossimiori in altra stirpe compresi. Così il Forster: "Repraesentatio est ius "successionis, *quo liberi ulterioris gradus cum proximioribus* in hae-"reditate avi vel patrui, patris locum ingredientes eiusque perso-"nam repraesentantes, in stirpes succedunt".[3] Parimenti il Comaschi in un trattatello sulla rappresentazione riferisce la seguente definizione datane dal Lépine de Grainville nella sua raccolta di decisioni del Parlamento di Parigi: "La rappresen-"tazione è un favore accordato dalla legge per far cessare, a van-"taggio di colui che fosse in un grado più remoto, la regola an-"tica, *proximus agnatus familiam habeto....;* questa rappresen-"tazione non è che un richiamo ed un avvicinamento stabilito "dalla legge; *essa non produce altro effetto che di far cessare il "privilegio della priorità di grado,* e di far concorrere quello ch'è "nel secondo con quello che è nel primo grado, e che senza la

[1] Nov. 118, cap. I.

[2] *Loc. cit.*, pag. 30.

[3] Forster, *De haereditatibus quae ab intestato deferuntur* (Moguntiae, Lippius, 1607), Lib. IV, Cap. XIX, pag. 311, n. 3.

“ rappresentazione lo avrebbe escluso „.[1] Si perdeva dunque di vista persino il caso (in cui è purtuttavia fuor di dubbio il funzionare della rappresentazione) che, sebbene appartenenti a varie stirpi, i chiamati fossero tutti pari in grado verso il defunto. Il che anzi permise che sorgesse e si diffondesse, sino a diventare, lo attesta il Fierli,[2] *comunis opinio,* la teorica di Azone, secondo il quale nella linea collaterale la divisione doveva in simil caso farsi *in capita,* anzichè *in stirpes,* contrariamente a quanto più razionalmente sosteneva Accursio.[3] Come infatti si giustificava codesta teorica? La si giustificava col dire che, cessando il concorso di zii e nipoti ed avendosi quello di cugini, tutti di pari grado verso il defunto, più non sussiste il bisogno della *rappresentazione.* Sono parole del predetto Fierli.[4] E prima ancora nel modo più esplicito il Mantica dichiarava funzionare la rappresentazione nella linea collaterale solo quando al defunto succedevano fratelli e figli di fratelli premorti “ tunc enim necesse “ est, ut filii fratrum ingrediantur locum parentum ut sint pares “ in gradu, et in hoc casu constitutum est ut in stirpes succe“ dant, ne plus accipiant, quam eorum parentes essent habituri „: ma quando invece non si hanno che nipoti del defunto, figli di vari fratelli premorti, “ non veniunt ex privilegio repraesenta“ tionis, sed ex iure proprio, *quia omnes sunt in tertio gradu,* et “ ideo debent in capita succedere, quia cuilibet sua portio de-

[1] Comaschi, *Trattato del diritto di rappresentazione nelle successioni* (Milano, Buccinelli, 1813), pag. 16.

[2] Fierli, *Celebriores doctorum theoricae* (Bononiae, Masi, 1825), pagine 20-21.

[3] Come esempio del modo reciso di sententiare proprio di taluni Dottori, piacemi riferire le parole in proposito di Ant. de Rosellis: “ *Ego autem sequor opinionem Azonis et dico eam veram sicut evangelium* „. *Tract. de successionib. ab int.* in *Selecti tractatus iur. de successionibus* etc. (Venetiis, ap. Avantium, 1570, pag. 660-696), pag. 677. É noto che la Dieta di Spira del 1529 sanzionò (§ 31) la sentenza di Azone, accolta di poi da più altri testi legislativi anche fra di noi, nonchè dalla prevalente giurisprudenza del vecchio Piemonte (Cfr. Büchel, *op. cit.*, pag. 193; Pastore, *Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna,* Vol. VIII (Torino, Favale, 1842), pag. 57-58. La accolse perfino l'Art. 664 del *Codice pel Regno delle due Sicilie.*

[4] *Loc. cit.:* “ Cessante igitur concursu cum patruis, vel avunculis, seu amitis, vel materteris, *ita ut non extet repraesentationis necessitas,* hodie recepta est opinio Azonis etc. „.

" cernitur, nec minus est nepos qui cum multis est nepos ".[1] Poste simili idee, la coerenza logica avrebbe richiesto per verità che si negasse la rappresentazione anche nel caso di concorso di figli di più figli, anzichè di più fratelli, premorti, ma, sebbene non sia mancato in questo senso qualche tentativo dottrinale, esso dovette necessariamente spuntarsi di fronte alle contrarie esplicite dichiarazioni delle fonti, sia di quelle antegiustinianee,[2] sia dei §§ 6 e 16 i. f. delle Istituzioni imperiali.[3] Comunque, a me basta l'aver rilevato fino a che punto la dottrina formatasi sul Diritto comune spingesse il concetto della pluralità di stirpi quale presupposto necessario perchè intervenisse l'opera *livellatrice* della rappresentazione; si potè cioè credere persino che non fosse il caso di discorrerne dove a prima vista non c'era nulla da *livellare,* trovandosi i chiamati tutti nel medesimo grado, tuttochè appartenenti a stirpi o colonne diverse. Vi avrà influito certo anche il Diritto germanico, dove la rappresentazione stentò a farsi strada, e, quando pure cominciò ad accogliersi, lo fu solo sotto questo punto di vista, di ammettere il concorso dei discendenti più remoti assieme ai prossimiori.[4] Orbene, posto tuttociò, è naturale che men che mai si pensasse al concetto di rappresentazione quando i chiamati, tutti pari in grado verso il

[1] MANTICA, *De tacitis et ambiguis conventionibus,* T. II (Romae, Lorenzini, 1613), Lib. XXIII, Tit. XXXII, n. 10, pag. 608.

[2] Cfr. nota 3 a pag. 5.

[3] Che taluno avesse opinato non potersi nemmeno nella linea discendentale discorrere di successione in stirpes " *nisi solum quando remotiores succedunt cum patruis suis* ", lo rilevo da un *Tractatus compendiosus de successione ab intestato,* attribuito a CINO DA PISTOIA inserito nei predetti *Selecti tractatus etc.*, n. 4, pag 853. Anzi da altro trattatista della materia risulterebbe essere stata su questo punto per lungo tempo " *ardua satis disputatio et diversae opiniones* ". Cfr. il *Tract. de success. ab intest.* D. OLIVERII TEXTORIS TURON. nei cit. *Selecti Tractatus,* n. 22, pagina 705.

[4] Così la rappresentazione la vediamo introdotta nel Diritto franco da un decreto di CHILDEBERTO II del 596 " *ut nepotes* ex filio vel ex filia ad aviaticas res *cum avuncolos vel amitas* sic venirent, tamquam si pater aut mater vivi fuissent " *(Monum. Germ. hist.*, Leg. Sectio, I, 15. capitul. Reg. Franc., ed. BORETIUS) e nel Diritto longobardo da GRIMOALDO, c. 5 sempre nella medesima ipotesi: " Talem partem percipiat *(nepos)* de substantia avi sui *una cum patruis suis,* qualem pater eorum inter fratribus suis percepturus erat si vivus fuisset ".

defunto, appartenevano per di più ad un'unica stirpe. Leggiamo per esempio nel *Trattato sulle successioni* del giureconsulto Michele Grasso: "Quaero quid si soli supersint nepotes, numquid "isti quoque succedant in capita vel stirpes? Respond. Distin- "guendum est, *aut nepotes, vel pronepotes nati sunt ex unico filio* "*vel nepote et sic procedunt in capita et hoc planum est.* Aut "sunt plures nepotes ex pluribus et diversis filiis praemortuis, "tunc maior est dubitatio. Sed communis opinio est quod omnes "succedunt avo in stirpes.... semper servato iure repraesentatio- "nis etc.„.[1] Parimenti il Merlino nel suo ampio *Trattato sulla legittima* si propone la questione del modo di computare i nipoti per determinare la entità della legittima, oscillante secondo il numero dei legittimarî, e. mentre si pronuncia per la rappresentazione se i nipoti succedono all'avo con loro zii, oppure se concorrono più nipoti *non ex uno sed ex pluribus filiis,* dichiara che nel caso invece di cinque nipoti *ex unico filio,* "legitima est semis, quia nepotes *directo veniunt ad successionem in capita et pro virilibus et non in stirpes*„.[2]

4. — Questa la dottrina nel Diritto intermedio. Se prendiamo ora il Pothier, ispiratore del Codice francese, donde il nostro deriva, scorgiamo ch'egli non se ne è punto dilungato. Di rappresentazione nel caso di unicità di stirpe non parla affatto, ma suppone sempre, nel darne il concetto, pluralità di stirpi. Bensì egli introduce nel suo *Trattato delle Successioni* una distinzione fra la cosidetta *représentation à l'effet de succeder* e la *représentation à l'effet simplement de partager,* la prima funge qual mezzo di perequare i gradi, l'altra provvede ad un giusto riparto fra i chiamati, che pure son tutti in grado uguale. Ecco le sue parole in ordine alla rappresentazione nella linea discendentale: "Le droit de représentation à l'effet de succéder, peut "être défini: une fiction de la loi, par laquelle des enfans sont "rapprochés et placés dans le degré de parenté qu'occupait leurs "père et mère, lorsqu'il se trouve vacant, pour succéder au défunt

[1] M. Grasso, *Tractatus de successione tam ex testamento quam ab intestato* (Venetiis ap. Bertanum 1619) *Sententiar. Liber, § Succ. ab intest.*, quaest. II, n. 14, pag. 576.

[2] Mercur. Merlino, *Tractatus de legitima absolutissimus* (Genevae, Chouët, 1688), Lib. I, Tit. IV, quaest. 2, pag. 61.

" en leur place, *avec les autres enfans du défunt* „.[1] E più innanzi: " Il y a une espèce de représentation qui n'a d'autre effet " que de faire partager la succession par souches, et non par per" sonnes. Il y a lieu à cette espèce de représentation, lorsque " *plusieurs petits-enfans, issus de différens fils ou filles, tout prédé" cédés, viennent ensemble à la succession de leur aïeul:* il ne peut " y avoir lieu, en ce cas, à la représentation à l'effet de succéder; " tous ces petits-enfans, étant tous en égal degré, n'ont pas besoin " du secours de la représentation, pour concourir ensemble à la " succession de leur aïeul, mais il y a lieu à la représentation à " l'effet de partager, etc. „.[2]

Sulla bontà della distinzione, sui corollarî che il Pothier ne trasse e sull'applicabilità odierna di essa non è ora il caso di soffermarci. Mi preme soltanto di rilevare che e nell'una e nell'altra specie di rappresentazione il Pothier ha in vista sempre e sola l'ipotesi di più d'una stirpe. Ed è pure in considerazione di questa sola ipotesi che l'istituto è ammesso nel Codice francese agli Art. 740, 742, ai quali fanno perfetto riscontro gli Art. 730 e 732 del nostro, così concepiti: " La rappresentazione nella linea retta discendente ha luogo in infinito e ***in tutti i casi,*** *sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo mancati di vita prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali,* e quantunque in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi „. " Nella linea collaterale la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto *sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi eguali od ineguali* „. Ora a me pare che di fronte a così esplicite dichiarazioni collocate nella sede propria del nostro istituto, postochè il legislatore stesso dichiara di avervi contemplati *tutti i casi* di rappresentazione, e questi casi riguardano pluralità di stirpi, diventi

[1] Pothier, *Traité des successions,* nel Vol. IV dei suoi Trattati (Bruxelles, Jonker, 1830) Cap. II, pag. 401.

[2] *Op. cit.,* pag. 405.

assolutamente arbitraria in via di Diritto positivo, com' è già repugnante alla genesi storica, la tesi sostenuta dai nostri avversarî.

Ma vi ha poi un altro articolo del Codice che addirittura la demolisce, alludo all'Art. 728, 1° comma, secondo il quale "L'indegnità del genitore od ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, *sia che succedano per ragion propria, sia che succedano per rappresentazione*". Si suppone dunque, nell'ammettere con lodevole larghezza il principio che l'indegnità sia causa di esclusione meramente personale, si suppone, io diceva, possibile una doppia ipotesi, che cioè i figli dell'indegno vengano alla successione dell'avo o dello zio per rappresentazione, o che ci vengano invece per diritto proprio. Ora quando mai si verificherebbe questa seconda ipotesi se vero fosse l'assunto avversario, che *sempre* si parli di rappresentazione quando si va un grado più in là del prossimiore che manca? La discretiva che ivi pone il Codice ha invece perfetto significato quando si ammetta con noi che, *se l'indegno era il solo nel suo grado,* i figli di lui vengono per diritto proprio, e non per rappresentazione, mancando di quest' ultima la *conditio sine qua non,* cioè la pluralità di stirpi.

Ed ecco pertanto come codesto Art. 728 contenga la più solenne smentita dell'argomento che il Chironi vuol dedurre *a contrariis* dall'Art. 947. Rimane così una volta di più dimostrata la debolezza di simil genere di argomentazione. Col dire l'Art. 947 che i figli di un unico successibile rinunciante vengono *iure proprio,* non intese già che se quell'unico successibile manchi per altra causa (premorienza o indegnità) i figli suoi vengano invece per rappresentazione: l'antitesi è fra i due concetti del succedere o non succedere, non del succedere per rappresentazione o per diritto proprio, e l'accenno a quest'ultimo modo di vocazione (necessario del resto in vista dell'altra ipotesi che lo stesso articolo 947 pure contempla, cioè di figli *di più rinunzianti*) non è che il motivato della statuizione legale. In altre parole si è voluto dire: la rinunzia dell'unico successibile non pregiudica i figli suoi, e non li pregiudica **per questo,** *che la condizione delle cose è tale in sè e per sè,* da farli venire *iure proprio,* laddove la sola cosa che la legge inibisce è che si rap-

presenti chi ha rinunziato. Onde, chi ben guardi, l'Art. 947, lungi dall'appoggiare la tesi avversaria, fornisce nuova conferma alla nostra.

5. — Accertato il principio, noi potremmo dispensarci dall'entrare nell'esame degli inconvenienti che ad esso si imputano come inevitabili corollarî e che hanno indotto tanti autori a disconoscerlo. Potremmo, dico, dispensarcene riparando dietro la nota massima "*Adducere inconveniens non est solvere argumentum*". Tuttavia torna opportuno dimostrare che non tutti gli inconvenienti lamentati sussistono e che quelli pur sussistenti non sono esclusivi alla nostra ipotesi, ma si avverano altresì in un caso nel quale sarebbe assolutamente assurdo il ricorrere per evitarli alla scappatoia della rappresentazione, sicchè l'alterare di questa il vero concetto, come si fa *ex adverso* torturando testi positivi di legge, non giova nemmeno al divisato intento di ovviare a quei mali, nè resta all'interprete che formulare in proposito voti *de iure ferendo.*

6. — Cominciamo dal caso di concorso col coniuge o con figli naturali o con l'uno e con gli altri, onde si danno tanto pensiero, come vedemmo, il Mazzoni ed il Ricci. È evidentemente un giuochetto di parole quello cui ricorre il Ricci per sostenere che anche qui si ha quel genuino concetto di rappresentazione, nel quale per verità egli concorda con noi. Egli dice che allora la rappresentazione trova il suo naturale campo d'agire, perchè la *pluralità di linee* c' è: linea dei discendenti legittimi (i figli dell'unico figlio premorto), linea dei figli naturali, linea per dir così, coniugale. È facile la risposta: non di pluralità di linee si tratta nella rappresentazione, ma sí di *pluralità di stirpi* in seno all'una o all'altra di quelle due linee (figli di figli ovvero figli di fratelli o sorelle) *nelle quali soltanto* la rappresentazione è ammessa. Parenti legittimi, figli naturali, coniuge, sono altrettante classi separate e distinte e tali rimangono tuttochè concorrenti così, da incrociarsi fra loro.[1] Resta dunque l'opinione

[1] Questo concetto del concorso di più classi può vedersi più largamente svolto da R. De la Grasserie, *Des principaux systèmes observés dans la dévolution de la succession ab intestat en France et chez les différents peuples* in *Revue générale du Droit, de la législation et de la jurisprudence*, XXI année [1897] (pag. 249-292 e 401-413), pag. 284-285.

del Mazzoni, il quale senza ambagi dichiara doversi prescindere dal requisito del concorso di più stirpi e dire che interviene anche qui la rappresentazione, senza di che soffrirebbero ingiusto nocumento i figli naturali od il coniuge. Io credo che questo nocumento non si verifica, sol che si applichi la legge come sta scritta, senza bisogno per questo di svisare, generalizzando, il concetto del nostro istituto. Esaminiamo distintamente le due ipotesi.

a) Discendenti dell'unico figlio premorto e coniuge dell'ereditando: Presa la legge a rigor di termini, si vede ch'essa all'Art. 753 contempla soltanto il concorso di *figli* legittimi e non di *discendenti* ulteriori assieme al coniuge. Al quale è assegnata allora una quota di usufrutto determinata con una formula elittica comprendente in sè tutte le ipotesi, cioè l'ipotesi di qualsiasi numero di figli. Sviluppando detta formula, gli è come se la legge avesse detto: quando concorrono uno, o due, o tre figli, il coniuge ha l'usufrutto di un quarto: quando quattro figli l'usufrutto di un quinto; quando cinque di un sesto; quando *n* figli l'usufrutto di $n+1$. [1] Ora se questo che la legge stabilisce solo in riguardo al vario numero dei figli di primo grado, noi ripetessimo senz'altro in riguardo al *numero* degli ulteriori discendenti (ipotesi, come ho detto, non contemplata) commetteremmo errore, *non perchè si disconoscessero le norme della rappresentazione,* la quale nella fatta ipotesi di discendenti di unico figlio premorto non c'entra, ma sì perchè *arbitrariamente* porremmo un criterio di riparto che la legge, muta in proposito, non suggerisce. E allora come regolarsi? Ricorrendo, io rispondo, all'Art. 812 relativo ai diritti di riserva del coniuge superstite. Quivi troviamo l'identica formula elittica, lo stesso modo di computo, ma l'Articolo è più ampiamente concepito, inquanto configura entrambe le ipotesi, di concorso cioè del coniuge con figli di primo grado e di concorso con ulteriori discendenti. E tuttavia la predetta formula elittica è per ambi i casi dettata in riguardo al numero dei *figli*. L'Articolo suona precisamente così: “Il coniuge .... ha diritto sull'eredità dell'altro coniuge, nel

[1] V. su ciò la mia memoria *Di un caso singolare di successione fra coniugi* (Padova, Randi, 1896), pag. 23-24.

caso che questo lasci *figli legittimi o loro discendenti*, all'usufrutto di una porzione uguale a quella *che spetterebbe a ciascun figlio* a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge „. L'analogia è così stretta da imporsi necessariamente, laonde diremo che per volontà del legislatore, e non perchè funzioni la vera e propria rappresentazione, la quota di usufrutto del coniuge nella successione *ab intestato* è di una porzione uguale a quella che *spetterebbe a ciascun figlio* e non uguale a quella *che spetta di fatto a ciascun discendente ulteriore*. Quindi nel caso che ci occupa rimarrà sempre di un quarto, qualunque sia il numero dei discendenti. Il temuto inconveniente dunque non sussiste, ma non sussiste perchè la legge ha provveduto ad evitarlo, [1] senza che per questo si possa dire (lo ripeto a sazietà) che siamo nei termini della rappresentazione.

b) *Discendenti dell'unico figlio premorto e figli naturali:* Dice l'Art. 744: “ Riconosciuta o dichiarata la filiazione, se i figli naturali concorrono coi figli legittimi o loro discendenti, hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi „. Di fronte ad una formula così chiara ed esplicita, comprendente sia il concorso con figli, sia il concorso con discendenti legittimi, non so perchè siasi trovato necessario di sostenere che i discendenti dell'unico figlio legittimo premorto od incapace vengono per rappresentazione, quasichè altrimenti il figlio naturale assieme a loro concorrente avesse potuto rimanerne pregiudicato. Nessun pregiudizio è concepibile quando si applichi puramente e semplicemente il criterio dal legislatore fornito, criterio consistente nel *fingere per un momento* che il figlio naturale sia invece legittimo, per assegnargli poi metà della quota che in allora gli spetterebbe. Diremo dunque: se il figlio naturale fosse legittimo avrebbe metà sostanza, andando l'altra metà ai discendenti del fratello suo che manca; avrà invece un quarto, cioè quella quota dimezzata, e tre quarti spetteranno ai discendenti dell'unico figlio legittimo premorto o incapace *qualunque sia il numero loro*. Orbene a che scopo imaginare che que-

[1] Vi ha provveduto dettando una norma (l'Art. 852) necessariamente, cioè per volontà dello stesso legislatore (Art. 3 Disposiz. prelim. del Codice) applicabile al caso.

sti ultimi vengano per diritto di rappresentazione, sovvertendo le vere norme della rappresentazione medesima?

7. — Invece dove realmente gioverebbe il poter ad essa ricorrere, è nei riguardi della imputazione contemplata dall'Articolo 1026. Pare infatti grave cosa che l'accidentalità dell'essere l'unico figlio premorto od incapace, abbia a risolversi in un danno dei terzi, donatarî, coeredi o legatarî, i quali terzi potrebbero esigere che i discendenti imputassero alla legittima le liberalità fatte al loro autore (come le dovrebbe imputare l'autore medesimo) solo inquanto si ammettesse che lo rappresentino. Ma i principî, dirò qui col Laurent, vi si ribellano ed è coi principî che si decidono le questioni di Diritto.[1] Ora a persuadere quale violenza facciano ad essi gli avversarî nostri, sia pure per giungere qui ad un risultato praticamente plausibile, basterà riferire un ragionamento alquanto specioso del Melucci,[2] ragionamento ch'era già stato fatto del resto in ordine al Codice albertino da una famosa decisione del Senato di Piemonte in data 13 settembre 1839.[3] Riferiamolo con le testuali parole

[1] Laurent, *Principes de Droit civil,* T. XII (Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1874), n. 112, pag. 152-155).

[2] *Loc. cit.*

[3] Questa decisione trovasi inserita nel Tomo II, anno II degli *Annali di giurisprudenza* (Torino, Mussano, 1839) a pag. 147-163. La precede (pag. 115-146) un articolo e la correda una nota (pag. 154-156) firmati *M. P.,* certo Matteo Pescatore, altro dei redattori degli *Annali.* E il Pescatore vi difende l'assunto del Senato piemontese, che esplicitamente ammise la rappresentazione per i figli di unico figlio premorto, al duplice intento: 1º) di determinare la quota di legittima, oscillante pel Codice albertino, come lo è pel francese, secondo il numero vario dei figli legittimi: 2º) di obbligare i discendenti a seguire la volontà dell'avo che aveva loro imposto d'imputare nella legittima la dote già da lui costituita alla predefunta loro madre. Ma il Pescatore, invocante allora principî di assai dubbia bontà, come quello di una comproprietà domestica su cui fa assidere la rappresentazione, mostrò più tardi di essersi pienamente ricreduto in una delle preziose memorie contenute nella sua *Filosofia e dottrine giuridiche.* Alludo alla memoria intitolata "*Interpretazione restrittiva dell'art. 890 del Codice civile* contenuta a pag. 195-206 del Vol. I (Torino, Bocca, 1874). Ivi infatti, a proposito di quell'art. 890 tanto discusso, leggiamo (pag. 205): "Si pretende che la legge abbia esteso a disposizioni testamentarie il di-"ritto di rappresentazione delle successioni legittime e ve lo abbia intro-"dotto *senza concorso di stirpi. È un supposto, a nostro avviso, giuridica-" mente impossibile*....: il legislatore il quale invocasse in questo proposito

di quell'Autore. Egli scrive: " Si noti che l'Art. 730 ammette " la rappresentazione anche nel caso in cui, essendo mancati tutti " i primi chiamati del *de cuius*, vengano altri discendenti in egual " grado ed anche in egual numero (*quantunque* vi sia disuguaglian- " za di numero in alcuna stirpe, dice l'Art. 730, ciò che implica il " caso *anche* dell'eguaglianza di numero). Ora nella ipotesi della " mancanza di tutti i primi chiamati, e nella presenza di tutti " gli altri discendenti di egual grado e di egual numero in cia- " scuna stirpe di essi, la rappresentazione non può certo aver lo " scopo nè dell'ascensione di grado da parte di alcuni di essi, per- " chè tutti si trovano allo stesso livello, nè della divisione per " stirpi, perchè, essendo di egual numero i componenti di queste " stirpi, la divisione produrrebbe gli stessi effetti che facendosi " per capi. Mancando perciò tutti e due gli scopi ai quali si vor- " rebbe restringere la rappresentazione, questa non dovrebbe aver " luogo. Ma intanto la legge la richiede, ciò che prova poter la " rappresentazione raggiungere un altro scopo, perchè la legge " non comanda mai per nulla. Or questo scopo bisogna rintrac- " ciarlo, e non se ne presenta altro appunto che quello della col- " lazione ed imputazione..... Resta dunque provato che la rap- " presentazione può avere un obbiettivo diverso da quello che non " sia l'ascensione di gradi e la divisione per stirpi. Ma una " volta assodata la possibilità di un diverso scopo che non sia " l'uno dei due, bisogna attuarlo in tutte le ipotesi che si pre- " sentano. Ora nella nostra specie, cioè di discendenti dell'uni- " co erede premorto, questo scopo si presenta, ed è quello di co- " stringere i discendenti a succedere per rappresentazione all'avo " ond'essere obbligati a quella imputazione sulla riserva, cui, se " fosse sopravvissuto, era tenuto il donatario premorto ". [1]

Tutta questa argomentazione cade con una semplicissima avvertenza. Il caso configurato, e certamente incluso nel concetto

" il diritto di rappresentazione, il quale ha per fondamento la considerazione " della qualità generale, *il concorso e l'uguaglianza di diritti delle stirpi che* " *ne derivano,* invocherebbe un istituto civile a rovescio, a sproposito. Se " lo ha invocato, ... bisogna credere che nei casi da lui contemplati egli vi " ha veduto il concorso della *condizione necessaria a dar vita al diritto di* " *rappresentazione, cioè il concorso e la giuridica eguaglianza di stirpi* ".

[1] *Op. e vol. cit.,* pag. 418-419.

di rappresentazione quale è fornito dall'Art. 730, mira proprio ad assicurare uno dei due intenti ai quali, per la sua natura e conforme alla sua genesi storica, l'istituto della rappresentazione è diretto. Perchè, pur essendo in uguale grado e in ugual numero i componenti delle diverse stirpi, il dire che succedono per rappresentazione, anzichè *iure proprio,* importa l'obbligo reciproco di conferire le liberalità fatte al rispettivo loro autore dall'ereditando. Ora che altro è la collazione se non un incidente, o un momento che dir si voglia della divisione, diretto ad attuare il più possibile nella linea discendentale quel principio d'uguaglianza fra coeredi, che della divisione è l'anima? Siamo dunque sin qui perfettamente nell'ámbito dei fini e delle risultanze proprî fino *ab origine* del nostro istituto. Ne usciamo invece quando, con tutta indifferenza passando dalla collazione all'imputazione ed agguagliando con ciò posizioni intrinsecamente diverse, si vuole, appunto per lo scopo dell'imputazione, argomentare da un caso in cui la pluralità di stirpi sussiste ad altro in cui essa manca.

Peggio poi fa il Melucci quando in seguito argomenta dall'Art. 736 capov., scrivendo: “ Aggiungi che l'Art. 736 dice succedere *per capi* agli ascendenti i discendenti quando tutti costoro siano in *primo grado;* ciò che importa succeder essi per rappresentazione quando tutti o alcuni di essi siano in grado ulteriore, e questo ci sembra decisivo ”.[1] Il fare assegnamento sopra un testo come l'Art. 736, universalmente censurato per l'inesattezza delle sue espressioni, è cosa che assolutamente non va. Dico essere simile testo universalmente censurato: in esso il legislatore nostro ha riprodotto (con una variante che rileverò poi) l'Art. 745 capov. del Codice francese, così concepito: “ Ils [les enfants ou leurs descendants] succèdent par égales portions et par tête, *quand ils sont tous au premier degré* et appelés de leur chef: ils succèdent par souche lorsqu' ils viennent tous ou en partie par représentation ”. Ora il Laurent, che mi dispensa da ulteriori citazioni, scrive essere opinione unanime degli autori che vi ha un errore di redazione in quell'articolo: “ les mots *quand ils sont tous au premier degré* doivent être effa-

[1] *Ibid.,* pag. 419 in fine.

cés „.[1] E ciò, s'altro non fosse, perchè i discendenti di rinunncianti od indegni vengono pure in Diritto francese per diritto proprio e si dividono l'asse per capi, eppure non sono evidentemente in primo grado verso il defunto. Orbene, questo discorso va ripetuto rispetto al nostro Codice, bensì limitatamente ai discendenti di prossimiori rinuncianti in applicazione dell'Art. 947, nel quale è un espediente certo assai comodo, ma per nulla provato, il ravvisare, come fa il Melucci, un'eccezione da restringersi all'ipotesi ivi contemplata.[2] Per questo motivo anche da noi, e persino fra civilisti favorevoli alla tesi della rappresentazione con unicità di stirpe,[3] lungi dall'invocarsi in appoggio l'Art. 736 capov., se ne trova riprovata in questa parte la dizione, come assolutamente scorretta. Ricordisi poi ciò che si è detto intorno all'Art. 728, 1° comma (v. s. n. 4) e si vedrà come sia del tutto infondato l'assunto che l'Art. 947 costituisca una singolar eccezione all'Art. 736, eccezione la quale debba tenersi limitata esclusivamente al caso di rinunzia dei prossimiori. Del resto chi volesse pure tener fermo l'Art. 736 capov. potrebbe, sottilizzando, osservare che in esso non è posto, nè doveva porsi il quesito, quando i discendenti succedano per ragion propria e quando per rappresentazione, quesito ch'era già stato risoluto dal Codice nella Sezione che precede. Furono anzi soppresse le parole alludenti a successione *iure proprio (et appelés de leur chef)* che si leggono nel corrispondente Articolo del Codice francese. Si risponde invece al quesito: quando la divisione avvenga per capi e quando per stirpi. E col dire: per stirpi *ove* ricorra la rappresentazione, per capi *ove* i chiamati siano in primo grado, non si viene ancora a concludere che quest'ultimo caso esaurisca tutte le ipotesi di successione *iure proprio.* Ciò posto l'Articolo peccherebbe di incompiutezza, e non più di violazione dei principî, e si avrebbe nell'argomentazione avversaria quell'errore di generalizzazione che troppo spesso accompagna

[1] Laurent, *Principes,* T. IX (Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1873), n. 84, pag. 106 testo e nota 2.

[2] *Op. e vol. cit.,* pag. 419, nota *a.*

[3] Tale, p. es., il Pacifici-Mazzoni, cit. *Istituzioni,* Vol. VI, n. 39, pag. 57 testo e nota 1, nonchè nel cit. Vol. I del suo *Trattato delle successioni,* n. 132, pag. 270-271 testo e nota 2.

i ragionamenti *a contrariis.* E poi perchè, come ho detto, l'antitesi posta nell'Art. 736 capov. è fra il dividere per capi e il dividere per stirpi, io stimerei bravo chi mi sapesse dimostrare che non avviene per capi la divisione fra i discendenti dell'unico figlio premorto od indegno!

8. — Ho detto finalmente che i deplorati inconvenienti non si riesce a sradicarli nemmeno col torcere il vero senso del diritto di rappresentazione, sino ad ammetterla senza concorso di stirpi. Basta a persuadersene il tener presente il più volte ricordato Art. 947: " Nessuno succede rappresentando un erede che abbia rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado o se tutti i coeredi rinunziano, sottentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi ". Posta dunque la rinunzia dell' unico prossimiore, rinunzia avente carattere retroattivo (Art. 945), gli è come s' egli fosse premorto o indegno e si passa ai figli o discendenti suoi; gli inconvenienti che per ciò possono presentarsi a danno di terzi sono sempre gli stessi, nè tuttavia sarà possibile sfuggirvi ricorrendo al concetto della rappresentazione, troppo è esplicito nell' escluderla (lasciamo stare se a ragione o a torto)[1] il disposto di legge testè citato.[2] Biso-

[1] Per una ben nutrita critica della massima che non si possa rappresentare chi rinunzia veggasi il KOHLER, *op. cit.,* pag. 372-382.

[2] Esso esclude in via assoluta, al pari del corrispondente art. 787 del Codice francese, che si ricorra al già accennato concetto del POTHIER di una *représentation à l'effet simplement de partager,* non accolta al detto fine nè dal legislatore francese nè dal nostro. Cfr. KOHLER, *op. cit.,* pagina 375. E però desta meraviglia, per prendere un esempio fra i tanti, l'opinione di quegli autori, i quali a stabilire la quota di un figlio naturale concorrente con discendenti di figli legittimi rinuncianti, dicono che tutti i discendenti nati dallo stesso figlio legittimo non debbono di fronte al figlio naturale contarsi che per un solo capo. Così, per limitarmi ai nostri, sostengono il BUNIVA, *Delle successioni,* 2a ediz. (Torino, Arnaldi, 1870), pag. 76, il MATTEI, *Il Codice civ. ital. ecc.,* Vol. III (Venezia, Naratovich, 1873), sull'art. 744, n. 7, pag. 77, il PACIFICI-MAZZONI cit. Vol. I del *Trattato delle successioni,* n. 160, pag. 369, combin. col n. 153, pag. 353-354. Il difetto di questo sistema consiste appunto nell'introdurre arbitrariamente di fronte al figlio naturale quel diritto di rappresentazione dei figli dei rinunzianti, che la legge *disertis verbis* proscrive. Le varie altre soluzioni possibili trovansi esposte dal BORSARI, *Commentario del Cod. civ. it.,* Vol. III, Parte I (Torino, Unione, 1874), sull'art. 744, § 1598, pag. 152 e segg., e dal VENEZIAN, *Appunti di Diritto privato* (Macerata, Mancini, 1890), pag. 16-22.

gnerà allora o chinare il capo esclamando *dura lex sed lex* e fare voti per una riforma in proposito, o ricorrere ad espedienti di altra natura onde evitare, finch'è possibile, le dette conseguenze pregiudizievoli ai terzi. Ebbene, nient'altro che questo rimarrà da fare anche nel caso di discendenti dell'unico prossimiore premorto o incapace. E tanto più grave apparisce il cercare il rimedio agli inconvenienti predetti in un mal fondato concetto di rappresentazione, in quanto così si viene a falsarne il concetto vero anche per tutto quell'ordine di casi (rappresentazione nella linea collaterale) nei quali, non essendoci diritti di legittima, non è neppure concepibile si presentino i più gravi fra gli inconvenienti stessi (com'è quello relativo all'imputazione).

9. — Il mio compito è con ciò esaurito. Mi si permetta tuttavia di chiudere segnalando, come degno di lode e di imitazione, l'indirizzo seguito dalla dottrina formatasi intorno al Co-

Quanto ho già scritto intorno all'art. 744 a proposito del concorso con figli naturali di discendenti dell'unico figlio legittimo premorto o incapace (v. s., n. 6 in fine) lascia comprendere quale teoria io segua in proposito. Poichè se fosse legittimo, anzichè naturale, il figlio raccoglierebbe l'intera sostanza escludendo il concorso dei figli del legittimo che rinunzia, così avrà, per applicazione pura e semplice dell'art. 744, una metà dell'asse. Questa soluzione (salva la misura del terzo, anzichè della metà quale è posta nel Codice francese, ora però modificato dall'art. 1 della L 25 marzo 1896 sulla successione dei figli naturali, che pure adotta la misura della metà) non ha solo per sè l'autorità del MARCADÈ, come apparirebbe dai citati BORSARI e VENEZIAN, ma è la più accreditata fra i commentatori del Codice francese. Veggansi, p. es., in questo senso DEMOLOMBE, *Traité des successions,* T. II (T. XIV del suo *Cours de Code Napoléon*) (Paris, Lahure, 1879), n. 66, pag. 73-77; LAURENT, *Principes,* T. IX (Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1873), n. 114, pag. 135; AUBRY ET RAU, *Cours de Droit civil français,* T. VI (4e édit., Paris, Marchal Billard, 1873), § 605, pag. 324. Fra i nostri stanno per questa soluzione il FULCI, *Delle successioni,* Parte I (2a ediz. Messina, Tip. popolare, 1873), § 28, pag. 63; il RICCI, *op. e vol. cit.*, n. 53, pag. 95. — Nè mi persuade l'obbiezione che a questo sistema muove il VENEZIAN (*loc. cit.,* pag. 22) che cioè in tal maniera si " viene a desumere il criterio de- " terminante la quota del naturale in concorso coi legittimi da una posizione " di fatto ipotetica che esclude il concorso dei legitimi „. L'obbiezione infatti potrebbe avere qualche peso ove la legge avesse al figlio naturale concorrente con legittimi assegnata la metà della *quota di fatto,* non ne ha alcuno postochè il legislatore adottò invece la metà della *quota virile o di diritto.*

dice francese nella questione che ci ha sin qui occupati, tanto più che quella legislazione avrebbe potuto fornire qualche addentellato alla teoria da noi combattuta. Alludo particolarmente agli Art. 913, 914 di quel Codice. Si sa che in esso la misura della legittima, e rispettivamente della disponibile, varia ove ci siano figli secondo il loro numero, mentre da noi è costante (una metà). Precisamente la legittima è di una metà sostanza, se il genitore lascia un figlio legittimo, di due terzi se ne lascia due, di tre quarti se ne lascia tre o più. Se mancano figli la legittima va ai loro discendenti, ma come computarli? Risponde l'Art. 914: "ils ne sont comptés *que pour l'enfant qu'ils représentent* dans la succession du disposant". Ebbene, suppongasi predefunto, lasciando a sua volta tre figli, l'unico figlio del disponente. L'applicazione rigida del concetto tecnico della rappresentazione condurrebbe a dire che qui rappresentazione non c'è, che dunque la legittima, che sarebbe stata di una metà se fosse sopravvissuto l'unico figlio dell'ereditando, è ora salita a tre quarti per l'accidentalità della sua premorienza. — Conseguenza evidentemente iniqua, ond'è rimasto isolato il Levasseur che la sostenne.[1] Si presentava allora l'espediente tanto facilmente adottato, come si vide, dai civilisti nostri, di dire che si ha vera e propria rappresentazione anche in riguardo ai discendenti di un unico figlio premorto, sicchè l'applicazione pura e semplice dell'Art. 914 bastasse ad evitare quella iniqua risultanza, mantenendo dunque la legittima nella misura di metà dell'asse. Ma anche questa conclusione, sostenuta dal Grenier,[2] rimase a sua volta isolata, tanto parve repugnante al concetto tecnico di rappresentazione. E però, pur di rendere omaggio a questo concetto, e nel tempo stesso evitare l'inconveniente che per una mera accidentalità venisse a restringersi la disponibile dell'ascendente, è universalmente accolto un terzo partito, che sostiene non doversi prendere alla lettera e nel suo senso tecnico l'espressione *rappresentano* dell'Art. 914 e che il significato della

[1] Levasseur, *Portion disponible*, pag. 26, citato da tutti i commentatori del Codice francese nella presente questione.

[2] Grenier, *Traité des donations, des testamens, etc.* T. III (Clermont, Landriot, 1807), n. 558, pag. 166 e segg.

frase: i discendenti non contano che per quel figlio *che rappresentano*, è il seguente: non contano che per quel figlio *da cui provengono*. Si osserva che la parola *représenter*, oltre al suo significato proprio, ne ha uno volgare per cui suona sinonimo di *remplacer*, e che così e non altrimenti va intesa in quel testo di legge.[1] Ecco in qual modo si ottiene che il criterio, e stavo per dire, il buon senso giuridico trionfi, e al tempo stesso si rispettino i principî e gli istituti non si denaturino.

[1] DEMOLOMBE, *Traité des donations entre-vifs et des testaments*, T. II (T. XIX del suo *Cours de Code Napoléon*), n. 77, pag. 155-157, e i molti autori che cita, ai quali aggiungo LAURENT, *Principes*, cit., T. XII, n. 15, pag. 28; ARNTZ, *Cours de Droit civil français*, Vol. II (2e édit., Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1879), n. 1771, pag. 372; HUC, *Commentaire théorique et pratique du Code civil*, T. VI (Paris, Pichon, 1894), n. 143, pag. 187-188.